LEGGE 29 ottobre 2026, n. 201

Modifica al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicita' delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. (26G00218)

(GU n.261 del 9-11-2026)

Vigente al: 24-11-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Introduzione dell'articolo 144-ter del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. Dopo l'articolo 144-bis del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' inserito il seguente:

«Art. 144-ter (Pubblicita' delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante). - 1. Su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento e' tenuto a dare pubblicita', senza oneri per l'interessato, alla notizia dei provvedimenti favorevoli a quest'ultimo, con rilievo adeguato allo spazio gia' riservato al relativo procedimento penale.

2. L'interessato, in caso di mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 da parte del direttore o del responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica, puo' rivolgere una segnalazione al Garante. Il Garante decide nei cinque giorni successivi e, all'esito di tale procedimento, puo' ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l'indagato o l'imputato».

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Garante per la protezione dei dati personali provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 ottobre 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio